

MOZIONE n. 972

Il Consiglio regionale

premessi che:

- l'articolo 3 della Costituzione prevede *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale"*;
- l'articolo 32 della Costituzione cita: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*;
- l'articolo 9, comma 1 dello Statuto regionale recita *"La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità"*;

visto che:

- la libera scelta del medico avviene, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n. 833/1978, nei limiti oggettivi dell'organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, come definita dalla Regione;
- l' "Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri" (ACN) quadriennio 2006-2009, tuttora in vigore, è il quadro normativo di riferimento. L'assistenza primaria pediatrica è organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 833/1978 e l'art. 33 comma 3, che recita: "Le Regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo dell'assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti. L'ambito di scelta deve essere di norma intradistrettuale al fine di consentire una utile pianificazione delle politiche di budget, dell'accesso all'area e dello sviluppo delle forme associative". Ciascuna Azienda cura la tenuta degli elenchi dei pediatri di libera scelta per l'erogazione dell'assistenza primaria. Entro la fine dei mesi di Aprile e Ottobre di ogni anno viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte l'elenco degli ambiti territoriali carenti di pediatri convenzionati per l'assistenza primaria, individuati dalle Aziende rispettivamente alla data del 1° marzo e del 1° settembre sulla base dei criteri dell'articolo 33 sempre del succitato ACN;
- pur in assenza di carenze sul territorio cittadino, non è omogenea l'assistenza pediatrica con conseguenti problematiche di spostamento per i piccoli pazienti ed i loro accompagnatori per raggiungere lo studio del pediatra di libera scelta.

considerato che la vigente normativa in materia non pone alcun vincolo al medico pediatra per la scelta dell'ubicazione dello studio medico, analogamente a quanto avviene per i medici di libera scelta

impegna la Giunta regionale

a sensibilizzare le direzioni aziendali delle ASL , al fine di ottenere una distribuzione degli studi medici pediatrici sul territorio della Regione Piemonte omogenea ed integrata con le altre prestazioni di sanità territoriale.

---==oOo===---

Testo del documento votato con modifiche e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare del 9 maggio 2017